SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 949-A-bis)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ROMAGNOLI CARETTONI Tullia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. *Stampato n.* **413**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con Allegato

---

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1978

a integrazione — conseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 28 aprile 1978 — della relazione n. 949-A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la conclusione dell'esame in sede referente (avvenuta l'11 gennaio scorso) e la presentazione (seguita il 24 gennaio) della relazione all'Assemblea redatta in conformità del mandato ricevuto dalla 3ª Commissione permanente, è sopravvenuto (il 4 aprile) il « parere » della 7ª Commissione che propone lo stralcio del punto 3) dell'articolo 3 del disegno di legge.

Contemporaneamente associazioni ed enti interessati ai problemi dell'editoria e dello spettacolo hanno fatto notare come la formulazione del succitato punto 3) consentisse un prolungamento della durata della protezione oltre i cinquant'anni *post mortem auctoris* previsti dalla vigente legislazione del nostro Paese (prorogati a cinquantasei per la opere pubblicate e non cadute in pubblico dominio al 17 agosto 1945, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440). Infatti il riferimento alla « misura non superiore a quella prevista dalle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna » consente, in forza del punto 6) dell'articolo 7 della Convenzione, un allineamento delle norme delegate alle legislazioni (della Repubblica federale tedesca o dell'Austria) che stabiliscono termini più lunghi, non da tutti accettati nel nostro Paese, ed anzi da molti vivacemente contestati.

Tenendo conto di queste questioni è sembrato corretto richiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio del disegno di legge alla Commissione di merito, rinvio proposto dal Presidente della Commissione esteri all'Assemblea e dall'Assemblea deliberato il 28 aprile scorso.

In sede del successivo riesame in Commissione, il relatore ha fatto rilevare che, se considerata a sè e non nel contesto della normativa di adattamento della Convenzione, la questione di merito sullo specifico punto (prolungamento della durata della protezione oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione interna, che corrispondono in sostanza ai minimi convenzionali) esulerebbe dalla competenza per materia della Commissione esteri, ed ha quindi illustrato le possibili vie per un superamento del punto controverso, identificandole nelle seguenti:

a) stralcio del numero 3) dell'articolo 3, come proposto dalla 7ª Commissione permanente (questo darebbe vita ad un disegno di legge autonomo, che consentirebbe la separata trattazione della materia);

b) istituzione della Commissione per il parere al Governo sui decreti legislativi emanandi, consueta in caso di normativa delegata ma non prevista in questo disegno di legge (la partecipazione consultiva di parlamentari offrirebbe al Governo la possibilità di conoscere le valutazioni politiche che si pongono su una questione, come quella in esame, che non è soltanto di natura tecnica);

c) sostituzione, nel numero 3), delle parole « nelle più recenti leggi » con le seguenti: « in prevalenza nelle leggi » (tale emendamento troncherebbe ogni questione, decidendo nel merito: salvo casi particolari, prevalente è infatti il periodo di cinquanta anni *post mortem auctoris*).

Il relatore aveva poi aggiunto che, qualora le forze politiche lo avessero ritenuto, anche un ordine del giorno, impegnativo per il Governo nel senso indicato *sub c*), sarebbe potuto bastare, con il vantaggio di non ritardare l'*iter* legislativo di ratifica della Convenzione, prossimo all'attesa conclusione.

La Commissione, dopo un attento dibattito, ha deciso di seguire quest'ultima via (ritenuta preferibile anche dal Governo), stabilendo di presentare all'Assemblea il seguente ordine del giorno (nei confronti del quale il Governo ha dichiarato piena disponibilità):

Il Senato,

nell'approvare il provvedimento recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con il relativo Allegato;

tenuto conto dell'esigenza di agevolare la diffusione della produzione letteraria ed artistica,

impegna il Governo,

a non discostarsi — in sede di emanazione delle norme delegate sulla determinazione della durata della protezione del diritto d'autore — dalla normativa prevalente tra i paesi della Convenzione di Berna e ad interpretare il disposto di cui al punto 3) dell'articolo 3 del disegno di legge nei termini sopra indicati, fermi restando i limiti minimi e massimi previsti dalla Convenzione.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della Convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della Convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel Titolo II della legge;

2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;

3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.